



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: COME E QUALE PAESAGGIO VALUTARE?

Prof. Giuseppe Trombino (*), Arch. Sebastiano Provenzano (**)

(*) Università di Palermo, Facoltà di Ingegneria, Viale delle Scienze, 90100 Palermo, 091234149, trombino@unipa.it.

(**)Università di Palermo, CIRCES, via dei Cartari, 90100 Palermo, seprov@yahoo.it

Le modifiche di recente apportate al Testo Unico sull'Ambiente dal D.L.vo n. 4/2008, nell'introdurre una nuova e più convincente regolamentazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica dei piani urbanistici, hanno significativamente ampliato gli originari ambiti di valutazione (l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; i beni materiali e la loro reciproca interazione) includendovi anche il patrimonio culturale, inteso come l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Di contro il vigente Codice dei Beni culturali assegna alla Relazione Paesaggistica la funzione di strumento di valutazione degli effetti indotti dalle trasformazioni urbanistiche sul paesaggio.

Il contributo intende esplorare possibili scenari di integrazione metodologica tra le due procedure di valutazione, nel convincimento che soltanto attraverso un approccio integrato si possa raggiungere una compiuta valutazione della sostenibilità delle previsioni urbanistiche.

Il contributo, alla luce dell'integrazione della tematica del paesaggio all'interno del processo di VAS, si interroga sul come poter costruire una metodologia di lettura, il più possibile oggettiva, condivisa, partecipata e trasmissibile, della dimensione culturale e percettiva del paesaggio cui le recenti modifiche in materia di VAS direttamente rimandano.

Se associamo al termine Urbanistica il significato di scienza attraverso cui l'uomo ordina e regola lo sviluppo del territorio, appare evidente come il Paesaggio sia in verità il frutto di una lenta e continua opera di modificazione antropica: l'esito, a volte non voluto e spontaneo, di una continua reinvenzione dei luoghi e di una conseguente alterazione dei suoi originari caratteri identitari.

In realtà però questa naturale adesione dell'Urbanistica e più in generale della Pianificazione ai temi del Paesaggio e della sua interpretazione e modificazione si è affermata in Italia solo da qualche tempo; complici di questo ritardo sono state certamente: norme legislative rigidamente settoriali (la legge urbanistica del 1942 non fa alcun cenno alla legge sulla tutela delle bellezze panoramiche approvata appena tre anni prima), una netta separazione delle competenze istituzionali tra i Ministeri rispettivamente preposti alla tutela del paesaggio ed alla pianificazione urbanistica, e non ultima la dimensione marcatamente intra moenia che ha caratterizzato il dibattito urbanistico dell'ultimo cinquantennio che, almeno sotto il profilo operativo, ha posto in secondo piano la pianificazione di area vasta. Queste concause, tra loro fortemente interrelate, hanno a loro volta una comune matrice di ordine prettamente concettuale e filosofica che ha sempre ispirato, in Italia, le norme di tutela del Paesaggio.

La reciproca separazione tra Urbanistica e Paesaggio, che ha caratterizzato il governo del territorio italiano di tutto il secolo passato, affonda pertanto le sue origini in una precisa visione del Paesaggio in termini prettamente estetici e culturali.

Pur senza avere la pretesa di ripercorrere puntualmente l'evoluzione della normativa della tutela del paesaggio in Italia, appare utile, ai fini di questa trattazione, ripercorrerne alcune fasi salienti, con il duplice intento di comprovare come l'attuale divergenza tra governo del territorio e gestione del paesaggio abbia sempre caratterizzato il nostro ordinamento giuridico, ma soprattutto nell'ottica di comprendere in che modo l'introduzione dello strumento della VAS relativamente alla valutazione del paesaggio possa modificare questa ancestrale separazione tra urbanistica e paesaggio.

Il discorso tenuto alla Camera dei Deputati da Benedetto Croce per una proposta di Legge per la tutela dei beni paesaggistici definisce, meglio di qualsiasi altro commento, la comune matrice culturale che ha



ispirato successivamente e fino alla legge Galasso (uno dei maggiori studiosi dell'Estetica crociana), l'architettura normativa della tutela del Paesaggio.

In un passaggio del discorso pronunciato da Croce il 25 Settembre del 1920 si legge:

“È nella difesa delle bellezze naturali un altissimo interesse morale e artistico che legittima l'intervento dello Stato, e s'identifica con l'interesse posto a fondamento delle leggi protettrici dei monumenti e della proprietà artistica e letteraria.

Certo il sentimento, tutto moderno, che si impadronisce di noi allo spettacolo di acque precipitanti nell'abisso, di cime nevose, di foreste secolari, di riviere sonanti, di orizzonti infiniti deriva della stessa sorgente, da cui fluisce la gioia che ci pervade alla contemplazione di un quadro dagli armonici colori, all'audizione di una melodia ispirata, alla lettura di un libro fiorito d'immagini e di pensieri. E se dalla civiltà moderna si senti il bisogno di difendere, per il bene di tutti, il quadro, la musica, il libro, non si comprende, perché siasi tardato tanto a impedire che siano distrutte o, manomesse le bellezze della natura, che danno all'uomo entusiasmi spirituali così puri e sono in realtà ispiratrici di opere eccelse. (...). E fuvi anche chi affermò, con profondo intuito, che anche il patriottismo nasce dalla secolare carezza del suolo agli occhi, ed altro non essere che la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli.”¹

Il paesaggio nella concezione dell'Estetica crociana è dunque considerato alla stregua di una opera d'arte frutto di una continua interazione antropica col territorio e, coerentemente con la posizione di Ruskin (“il paesaggio è il volto amato della Patria”) al quale in un passo successivo Croce fa un chiaro riferimento, principale elemento di riconoscibilità dell'identità nazionale.

La concezione del “bello di natura”² che sta alla base della definizione della Legge 778 del 1922 ispirerà sia la 1497 del 1939 e, seppur in modo più indiretto, la più recente Legge Galasso che pur tenta di promuovere una concezione del Paesaggio in termini più territoriali-ambientali.

Proprio in virtù della interpretazione del Paesaggio come opera d'arte, già la legge del 1922 attribuiva alle Soprintendenze e al Ministero dell'Educazione Nazionale (oggi Ministero dei Beni Culturali) la responsabilità di tutela e controllo dei beni paesaggistici, nonché l'approvazione dei Piani territoriali paesistici.

Prova ulteriore di questo voluto sbilanciamento della tradizione della Tutela del Paesaggio nei confronti delle sue specificità estetiche, come nota acutamente Ferrara, sta nel prediligere il termine “paesistico”, al termine “paesaggistico”. Il primo infatti pare maggiormente orientato a cogliere gli aspetti prettamente pittorici del paesaggio, connessi ad una chiara idea di “bello” da preservare. Altra cosa è la pianificazione del paesaggio, per la cui codificazione in Italia (non ancora completamente avvenuta) molto si deve all'opera di Ferrara, che nel suo testo Risorse del territorio e politiche del piano del 1976, introdusse tra i primi, un concetto di pianificazione che affonda le sue radici nel landscape planning di matrice anglosassone e che vede nella pianificazione del paesaggio: “un processo continuo che si batte per il miglior uso da parte del genere umano del limitato spazio della superficie terrestre, conservando allo stesso tempo la sua produttività e bellezza”³

L'accettazione della nozione di Paesaggio come oggetto di contemplazione estetica paesistica, come opera d'arte da proteggere per mezzo delle Soprintendenze, ha pertanto progressivamente impedito all'urbanistica, e in generale agli strumenti per il governo del territorio, di occuparsene, provocando quella cesura percepibile ancora oggi.

In Italia il governo del Paesaggio è stato pertanto sempre più ispirato alla conservazione della sua fisionomia piuttosto che alla interpretazione della sua fisiologia (Turri, 2000) e ciò ha comportato, come noto, la proliferazione di singoli vincoli protezionistici a favore di una dimensione di tutela basata su

1 Croce B., L'introduzione di Benedetto Croce al DDL 204/1920, poi legge 778/1922 (d.v.)

2 A proposito del Bello di Natura Danilo Palazzo nota: “Questo tema si trova esplicitamente trattato da Benedetto Croce in un passo della voce Aesthetics composta per l'Encyclopaedia Britannica, dove (..) scrive che per bello di natura si designano veramente persone, cose, luoghi che per gli effetti loro sugli animi sono da accostare alla poesia, alla pittura, alla scultura e alle altre arti; e non c'è difficoltà di ammettere siffatte cose artistiche naturali, perchè il processo di comunicazione poetica, come si attua con oggetti artificialmente prodotti, così anche può attuarsi con oggetti naturalmente dati.”. Palazzo D., Paesaggio e territorio: strumenti di pianificazione e modi di Governo, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 133

3 Traduzione dall'inglese della definizione di Landscape Planning proposta dalla Landscape Planning Commission in Ferrara G. (a cura di), Risorse del territorio e politica di piano, Marsilio, Venezia, 1976, p.13-14



politiche e visioni strategiche oltre che una generalizzata mancanza di coordinamento tra pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale.

Il processo di immissione della dimensione ambientale e territoriale del paesaggio, introdotta ma non completamente maturata nella legge Galasso, si deve al dibattito, svoltosi tra gli anni '60 e '70 in seno diverse commissioni parlamentari e alimentato dall'INU in occasione dei suoi convegni nazionali. Di particolare interesse a tal riguardo appare questo brano tratto dall'intervento di Renato Bonelli in occasione del VI congresso dell'Inu del 1957 in cui si propone un'idea di paesaggio inteso come: " complesso unitario che comprende tutte le zone urbane e rurali, la città e la campagna, la natura e l'architettura, vale a dire l'ambiente formale e dimensionale che è sede della nostra pratica realtà e che l'uomo forma adatta o modifica secondo le proprie esigenze e interessi seguendo la visione originata da quel momento storico.[...] Questa nuova concezione del paesaggio quale forma ambientale significativa e vivente, dinamica, continua e articolata, rappresenta il definitivo abbandono dei concetti del monumento isolato, della città storica chiusa, delimitata e contrapposta alla campagna, del giardino e del paese come creazione di una natura rivale e superiore all'uomo".⁴

Un contributo fondamentale a questo progressivo avvicinamento dell'Urbanistica al Paesaggio è senza dubbio quello di Astengo che in un saggio del 1967 : "Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali" richiamava l'importanza di coordinare i dispositivi di vincolo paesaggistico mediante una pianificazione in grado di: "inquadrare in una visione unitaria e finalizzata tutti gli eterogenei provvedimenti che con diversi intenti si rendono necessari per attuare una scelta razionale di sviluppo socio-economico e conseguentemente la correlativa disciplinata trasformazione del territorio".

La definitiva accettazione della dimensione complessa e polisemica del Paesaggio e la conseguente e necessaria interazione tra diversi saperi che devono stare alla base di una sua corretta interpretazione, comportano oggi la impellente necessità di una rivisitazione dei paradigmi istitutivi della disciplina di tutela del paesaggio e di una ricerca di convergenza di quest'ultima con le discipline urbanistiche.

La spinta di svariati fattori (sociali, economici, normativi ed ambientali) comporta che urbanistica e paesaggio debbano ritrovare una nuova convergenza, iniziando a guardarsi e interagire in maniera operativa.

Questo progressivo riavvicinamento dell'Urbanistica al Paesaggio coincide indubbiamente con la generalizzata acquisizione di una consapevolezza critica nei confronti delle questioni paesaggistiche e della loro rilevanza per una gestione del territorio urbano e extra urbano che sempre più vuole ispirare il suo sviluppo ai criteri della sostenibilità ambientale.

Le tappe di questo processo di acquisizione di consapevolezza critica nei confronti delle tematiche ambientali e Paesaggistiche sono chiaramente leggibili nel travagliato processo che porta nel 2000 alla promulgazione della Carta europea del Paesaggio. Un processo le cui tappe fondamentali sono fissate da Convenzioni internazionali e direttive comunitarie tra cui ricordiamo:

- 1972: Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'Unesco;
- 1979: Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'Ambiente naturale d'Europa;
- 1985: Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa;
- 1985: La direttiva delle comunità europee sulla valutazione dell'impatto ambientale;
- 1992: La carta del paesaggio del Mediterraneo.

Questo processo si caratterizza per la ricerca di un significato condiviso del termine paesaggio in grado di attribuirgli una identità compiuta, seppur eterogenea. La polisemia del termine, la sua inafferrabilità e ambiguità, l'impossibilità di attribuirgli una definizione univoca in grado di registrarne la sua natura molteplice, ha sempre comportato la difficoltà di imbrigliarlo in norme, di assoggettarlo a regolamenti definitivi, di consentirne valutazioni oggettive e universalmente condivise. A tal proposito Farinelli parla di arguzia del paesaggio per il suo essere e rappresentare al contempo la cosa percepita, per la sua attitudine ad essere simultaneamente significato e significante⁵.

⁴ Bonelli R., in AA.VV., Difesa e valorizzazione del paesaggio urbano e rurale, Istituto Nazionale di Urbanistica, Roma, 1958, pagg.223-225.

⁵ Cfr. Farinelli F., L'arguzia del Paesaggio, in Casabella n. 575-576, 1991



Le modifiche di recente apportate al Testo Unico sull'Ambiente dal D. L.vo n. 4/2008, che reca norme in materia di valutazione ambientale e regolamenta in particolare la VAS, nell'introdurre una nuova e più convincente regolamentazione del processo di valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici, hanno significativamente ampliato gli originari ambiti di valutazione (l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; i beni materiali e la loro reciproca interazione) includendovi anche il patrimonio culturale, inteso come l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, così come questi vengono definiti ed interpretati dal Codice dei Beni Culturali e quindi in termini prettamente culturali così come definiti dalla Convenzione Europea del 2000.

Il legislatore ha pertanto voluto riconoscere alla dimensione culturale del paesaggio una manifesta centralità nell'ambito delle valutazioni che devono precedere la redazione di piani e strumenti di programmazione territoriale in genere. Questa importante, seppur tardiva, introduzione della dimensione paesaggistica nel processo di valutazione strategica, può rappresentare, una volta chiarite alcune ambiguità procedurali che il testo normativo presenta, l'occasione per la definitiva convergenza dell'urbanistica con il paesaggio.

La VAS, quindi, come armistizio della guerra di posizione tra urbanistica e paesaggio.

Le tipologie di valutazioni previste dalla VAS, ispirandosi ad una "promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e ad un elevato livello di protezione dell'ambiente e al miglioramento di quest'ultimo", traslano le questioni della tutela del paesaggio da una dimensione prettamente incentrata sul bene culturale, in una dimensione basata sulla centralità dell'ambiente. In quest'ottica la VAS deve riuscire ad essere il momento di sintesi tra le diverse dimensioni che caratterizzano una concezione moderna di paesaggio, non limitandosi più ad una semplice tutela del bene culturale, ma integrandola in una dimensione più complessa fatta delle innumerevoli interazioni tra quest'ultimo e le varie e differenti pressioni economiche, sociali e culturali del territorio.

Accettare la dimensione culturale del paesaggio non significa quindi considerarlo come oggetto di contemplazione estetica, quanto piuttosto interpretarne la natura contraddittoria, mutevole e multidisciplinare che il termine sottende.

L'articolo I della Convenzione Europea del Paesaggio definisce quest'ultimo come "una componente essenziale del patrimonio culturale e naturale" che svolge "importanti funzioni d'interesse generale sul piano culturale, ecologico e sociale".

Si può in un certo senso sostenere che la dimensione culturale corrisponda ad una dimensione olistica del paesaggio; una dimensione cioè che accetti definitivamente l'evidente incontrollabilità univoca del suo significato affermando la sua intrinseca polisemia. La dimensione culturale del paesaggio quindi sembra attribuire a quest'ultimo quasi il ruolo di contenitore della cultura umana, della sua storia, dei suoi progressi scientifici, delle sue peculiari e distinte tradizioni e credenze. La dimensione culturale quindi come l'unica in grado di contenere in sé il variegato arcipelago della conoscenza (Harvey, 1990) che studia, indaga e modifica il paesaggio attraverso la Geografia, l'Antropologia, la Storia, la Psicologia, l'Agronomia, la Sociologia, l'Estetica, l'Ingegneria, l'Architettura, l'Urbanistica, l'Ecologia, etc.

La dimensione culturale, che il piano deve riuscire a valutare attraverso la VAS, quindi si candida ad un doppio ruolo, consentendo sia una lettura delle condizioni insieme naturali ed antropiche che hanno portato un determinato paesaggio ad assumere una specifica fisionomia⁶, quanto di assolvere al ruolo di filtro di lettura dei fenomeni paesaggistici, proponendo una modalità interdisciplinare di interpretazione in grado di far convivere conservazione e sviluppo.

Inoltre la dimensione ex ante delle valutazioni, che caratterizza la natura della VAS, consente di strutturare i piani e i programmi nella piena consapevolezza dei vincoli e del quadro strategico entro cui agiscono i vari gradi di pianificazione sovraordinata, tra cui quella paesaggistica.

⁶ In merito alla coazione dei fattori naturali ed antropici nel processo di formazione del paesaggio scrive Farina: "Il paesaggio culturale è rappresentato da una regione caratterizzata da elementi distintivi, spesso unici, frutto di una categorizzazione antropocentrica, derivanti sia da processi naturali che da processi antropici. Questi sono il frutto di una co-evoluzione tra processi naturali e processi umani." A. Farina, *Il paesaggio cognitivo, una nuova entità ecologica*, Franco Angeli, 2006, Milano, pag.14.



Un'altro significativo apporto che la VAS può dare ad una nuova modalità di intendere il paesaggio nei processi di pianificazione è relativo alla introduzione, prevista dalla legge, di metodi partecipativi nelle scelte e nel monitoraggio delle varie fasi di formazione ed attuazione di un piano. Le ragioni dell'opzione partecipativa come guida e supporto alle dinamiche di modificazione del territorio perseguono i principi ratificati nella Convenzione di Aarhus (1998) e dalla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), che impegnano i Paesi membri a promuovere la partecipazione ai processi decisionali.

La VAS, ispirandosi direttamente alle strategie di sviluppo sostenibile, attraverso la partecipazione intende assicurare "la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione".

L'introduzione di processi di co-decisione nelle scelte di pianificazione paesaggistica appare inoltre coerente con l'innovativo portato culturale della VAS, che non guarda al paesaggio in termini esclusivamente estetici ma, al contrario, accettando definitivamente la sua rapida mutevolezza, intende integrare procedure che trovino una intersezione tra tecnocrazia, consultazione e partecipazione.

Dal punto di vista operativo, come accennato, restano tuttavia numerosi dubbi relativi soprattutto alle procedure di valutazione del paesaggio in sede di VAS.

Infatti all'art.4 comma 4 del D. L.vo 4/2008 si legge che la VAS deve essere estesa alle valutazioni sul Patrimonio culturale. Nel successivo articolo si specifica che per Patrimonio culturale deve intendersi "l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42". Si viene in questo modo a prefigurare uno scenario di grande complessità in cui sarà necessario individuare una modalità di integrazione tra diverse autorità competenti: il Ministero dell'Ambiente per quanto attiene al processo di VAS e il Ministero per i Beni e le Attività culturali per quanto attiene alla valutazione del paesaggio. Una intersezione di responsabilità che, se non gestita e regolamentata, rischia di far venir meno il valore innovativo delle procedure di VAS, riproponendo la situazione di sovrapposizione di competenze che ha caratterizzato il governo del paesaggio italiano negli ultimi settant'anni.

In quest'ottica, volendo riconoscere alla VAS il ruolo di strumento di sintesi delle innumerevoli pressioni gravanti sul territorio tra cui, non ultime, quelle relative al Paesaggio, si ritiene che un contributo essenziale possa derivare dal ricorso a strumenti quali le conferenze di pianificazione, che consentano di far dialogare nello stesso tavolo i soggetti portatori di diverse istanze culturali, tecniche e sociali.

Appare a tal proposito significativo l'esempio dell'Osservatorio del Paesaggio della Catalogna⁷, che, nel corso degli ultimi anni ha raggiunto significativi risultati, proponendosi proprio come uno spazio di incontro tra tutti i livelli dell'Amministrazione, delle Università, dei settori professionali e della società civile tutta: un luogo al contempo di pensiero e azione sulle tematiche del paesaggio. Joan Noguè, direttore dell'Osservatorio del Paesaggio della Catalogna così sintetizza le attività svolte dal centro : "stabilire criteri per l'adozione di misure di protezione, gestione e pianificazione del paesaggio; fissare i criteri per stabilire gli obiettivi di qualità paesaggistica e le azioni necessarie per conseguirli; stabilire i meccanismi di osservazione dell'evoluzione e della trasformazione del paesaggio; proporre le azioni dirette al miglioramento e alla restaurazione del paesaggio; elaborare i cataloghi del paesaggio della Catalogna destinati a identificare, classificare e valutare i diversi paesaggi esistenti; promuovere campagne di sensibilizzazione sociale rispetto al paesaggio, la sua evoluzione, le sue funzioni e la sua trasformazione; diffondere studi e rapporti e stabilire le metodologie di lavoro in materia di paesaggio; stimolare la collaborazione scientifica ed accademica sul tema del paesaggio, così come gli scambi di lavori e esperienze fra specialisti ed esperti di Università ed altre istituzioni accademiche e culturali; seguire da vicino le iniziative europee rivolte al paesaggio; organizzare seminari, corsi, esposizioni e conferenze, così come pubblicazioni e programmi specifici di informazione e formazione sul paesaggio; creare un centro di documentazione aperto a tutti i cittadini e, in generale, diventare il grande raccogliitore a cui chiunque, interessato al paesaggio, possa accedere."

L'integrazione della dimensione paesaggistica nell'ambito delle valutazioni ambientali richiesta dal processo di VAS definisce un ulteriore gamma di problematiche relative alla modalità attraverso cui la VAS, soprattutto in mancanza di uno strumento sovraordinato di pianificazione paesaggistica, possa

7 cfr www.catpaisatge.net



produrre autonomamente una valutazione degli effetti delle scelte di pianificazione sul paesaggio, così come questo è inteso dal vigente Codice dei Beni culturali, ovvero in termini prettamente percettivi e culturali.

Laddove esiste una pianificazione paesaggistica, la VAS si limiterà, verosimilmente, a prenderne atto e interpretarla ai fini delle sue valutazioni, ma nel caso in cui questo strumento non esista, o ancora più paradossalmente nel caso in cui sia richiesta la VAS di un Piano Paesaggistico, come procedere? Come cioè integrare in un contesto quale quello della VAS, in cui si procede principalmente mediante indicatori, una valutazione il più possibile oggettiva condivisa, partecipata e trasmissibile, della dimensione culturale e percettiva del paesaggio?

L'interrogativo è complesso e si presta ad aprire un dibattito sulle criticità del processo di VAS, in relazione alla questione paesaggio, che occorre comunque volgere in positivo.

Ad esempio, lo strumento delegato dal D.L.vo n. 42 per la valutazione degli impatti sul Paesaggio di un determinato progetto è la relazione paesaggistica, il cui contenuto è puntualmente specificato dalle linee guida allegate al Decreto, mentre lo strumento al quale la VAS demanda la valutazione degli impatti potenzialmente prodotti da un piano sul territorio è il rapporto ambientale, che si caratterizza per una maggiore apertura all'integrazione con altri strumenti; all'art.13 comma 4 del D. L.vo n. 4/2008 si legge infatti che il rapporto ambientale: Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Un primo sforzo da compiere è dunque quello di integrare i contenuti della Relazione paesaggistica all'interno del processo di VAS.

La struttura della relazione paesaggistica così come definita dal D.P.C.M del 12-12-2005 prevede, al fine di consentire una valutazione quanto più possibile oggettiva ed unitaria da parte dei funzionari delle Soprintendenze, la acquisizione di una serie di dati conoscitivi relativi allo "stato del paesaggio".

La documentazione tecnica richiesta per la relazione paesaggistica, in dettaglio, secondo le indicazioni impartite dalla Regione siciliana, deve contenere:

La descrizione attraverso stralci cartografici sintetici rielaborati dalle analisi e dalle sintesi interpretative dei Piani paesaggistici d'Ambito lì dove vigenti o, in loro assenza, attraverso autonome elaborazioni cartografiche anche tratte dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, dei caratteri e del contesto paesaggistico dell'area di intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi territoriali di forte connotazione geologica ed idrogeologica; appartenenza a sistemi naturalistici (geositi, biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti culturali tipici, sistemi tipologici rurali quali nuclei rurali storici, masserie, bagli, ecc.), tessiture territoriali storiche.

La possibilità di integrare le conoscenze relative allo Stato del Paesaggio, così come sopra definite, all'interno di una conoscenza strutturata dello Stato dell'Ambiente è dunque la sfida che la VAS deve consentire di vincere. I metodi e le procedure propri della Valutazione Ambientale Strategica devono consentire di superare l'approccio rigidamente soggettivo e settoriale che il giudizio di compatibilità paesaggistica, così come normato nel nostro Ordinamento giuridico, inevitabilmente configura.

Lo strumento più efficace può essere quello della partecipazione al processo decisionale da parte dei soggetti interessati, in qualsiasi modo, agli effetti del piano. Le valutazioni del "pubblico", all'interno del procedimento di VAS, costituiscono infatti un elemento essenziale del più ampio sistema di valutazioni tecniche che devono consentire al progettista di un piano o programma di tener conto compiutamente degli effetti prodotti dal piano stesso.

Per consentire tale valutazione tutti i dati conoscitivi, per quanto complessi e specialistici, devono essere organizzati in maniera tale da renderli facilmente trasmissibili e comprensibili ad un pubblico eterogeneo che, supportato da un gruppo di facilitatori, potrà procedere alla fase valutativa.

L'integrazione dello strumento della partecipazione all'interno dei processi di indirizzo della pianificazione, se ben gestito da un gruppo di facilitatori capaci di selezionare gli interlocutori, isolare e suddividere le problematiche, porre dei punti fissi, mediare le conflittualità locali e se associato a un approccio multidisciplinare di lettura delle componenti fisiche e ambientali, può realmente rappresentare un momento di svolta che coerentemente con i paradigmi disciplinari della landscape planning, consideri:



“lo sviluppo, la cura e la gestione di un paesaggio da dirigere verso la creazione di un ambiente salubre e fatto a misura d'uomo, in cui gli interessi a lungo termine del genere umano possano sempre prevalere, e in cui alle future generazioni siano lasciate possibilità alternative di sviluppo.”⁸

In conclusione si può osservare come, fatte salve le, pur complesse ma risolvibili, problematiche di natura procedurale e amministrativa, la VAS si candidi a divenire un valido dispositivo di collegamento tra Urbanistica e Paesaggio. Un Paesaggio inteso come il prodotto di una complessa sommatoria di fattori percettivi, estetici, sociali, ecologici, economici, ecologici. Un Paesaggio inteso come Ambiente in cui lo Stimmung (Simmel) individuale, fondato sulla percezione di una organicità di elementi costitutivi, si ibrida con la complessità caratterizzante la nostra contemporaneità. Un Paesaggio che integra la tradizione dell'estetica crociana, che ne ha caratterizzato fino ad oggi la tutela, con una concezione più complessa che lo metta a confronto con un territorio in continua (e incontrollabile) mutazione.

La VAS dunque può costituire un nuovo strumento di indagine non dello stato del paesaggio ma degli innumerevoli e distinti paesaggi che caratterizzano i nostri territori in evoluzione.

⁸ Cfr la definizione di Landscape Planning redatta dalla Landscape Planning Commission, in Ferrara G., op.cit. p.14